

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA CASTELLANI LEANDRO - RG 11/2023

STATO PASSIVO

N.	CREDITORE	RICHIESTA			DECISIONE LIQUIDATORE		
		PRIV.	CHIRO.	DETTAGLIO	PRIV.	CHIRO.	NOTE
1	AVV. PAOLO NESTA AVV MAURO GIOVENTU' annamariascrugli@ordineavvocatiroma.org	€ 130.856,45	€ -	Analisi della domanda i creditori chiedono l'ammissione in privilegio 2751 bis n. 2 c.c. per compensi professionali comprensivi di spese generali, cap ed iva. Richiedono interessi legali e rivalutazione monetaria oltre spese legali relative alla presentazione della domanda di ammissione. Osservazioni Il creditore Simonella Carlo (cron. n. 7) ha fatto pervenire le seguenti osservazioni: "Non sussistono i presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. Dall'Ordinanza del Tribunale di Pesaro si evince che il mandato è stato revocato in data 25/01/2017, di talché solamente il credito maturato per i compensi relativi all'attività svolta nel biennio 25/01/2015-25/01/2017 può essere ammesso in via privilegiata. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte (da ultimo Cass. Civ. Sent. 6884/2022), in caso di incarichi plurimi il limite temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis n. 2 cpc si riferisce al complessivo rapporto professionale, restando fuori dal privilegio i corrispettivi relativi agli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto. In allegato all'istanza di ammissione al passivo non si rinviene alcun documento che provi il periodo di espletamento dei singoli incarichi professionali, di talché il richiesto privilegio non può essere riconosciuto in relazione a nessun incarico, dovendosi fare esclusivo riferimento all'anno indicato nel numero di ruolo assegnato ai singoli procedimenti. In particolare, non possono essere assistiti da privilegio i crediti relativi all'attività professionale espletata con riferimento ai seguenti procedimenti: - N. 26290/2010 RG Tribunale di Roma e N. 26290-1/2010 RG Tribunale di Roma; - N. 73395/2011 RG Tribunale di Roma; - N. 25090/2011 RG Tribunale di Roma e relativa fase cautelare e di reclamo; - N. 9422/2011 RG Tribunale di Roma; - N. 18054/2012 RG Tribunale di Roma; - N. 49342/2014 RG Tribunale di Roma; - N. 5996/2014 RG Corte di Appello di Roma; - N. 6240/2010 RG Tribunale di Roma- Indagini preliminari; - N. 2010/9211 R.G. Tar Lazio- Roma; - N. 2011/1610 R.G Tar Lazio- Roma. Non può sottacersi, infatti, che è onere del creditore dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio richiesto (Cass. Civ. Ord. 17820/2015), pena l'ammissione in chirografo (art. 201 comma 4 CCII). In ogni caso il dies a quo per il computo del biennio, nell'ipotesi di pluralità di incarichi distinti, coincide con il compimento del singolo atto e, pertanto, sulla scorta di detto principio devono essere valutate le singole fasi di ciascun incarico espletato. "Il principio della quantificazione dell'onorario solo al termine della controversia non sottrae il relativo credito alla regola di cui all'art. 2751 bis n. 2 cod. civ., nel senso che il riconoscimento del privilegio dipende dalla prestazione dell'opera e non dalla liquidità e/o esigibilità del credito, rilevanti, invece, al diverso fine della individuazione del decorso del termine prescrizione." (Cass. Civ. Sent. 6884/2022)".	€ 115.518,43	€ 14.844,84	il liquidatore propone l'ammissione con il privilegio richiesto per € 130.856,45 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al deposito del piano di riparto. Spese legali relative alla presentazione della domanda di ammissione al passivo non ammesse Conclusioni post osservazioni Considerata la data del 25.01.2017, in cui i creditori hanno rinunciato al mandato, l'ordinanza del Tribunale di Pesaro del 18.11.2021, che ha liquidato l'importo complessivo di € 141.579,10 detraendo gli acconti pari ad € 52.244,37 residua un credito pari ad € 89.334,73 oltre spese generali, cap e iva. Verificata l'integrazione documentale fornita dai creditori: - per i giudizi 26290/10, 49342/14, 2019/15, 5996/14, 73395/11 e 18054/12 la cui prestazione professionale è stata svolta nel biennio, il Liquidatore dispone l'ammissione in privilegio ex art 2751 bis n. 2 c.c. per l'importo di € 79.169,93 (pari alla somma di € 94.044,60, relativa ai giudizi sopra elencati e liquidata nell'ordinanza del Tribunale di Pesaro, detratti gli acconti percepiti pari ad € 14.874,67) oltre spese generali, cap e iva, e quindi per complessivi € 115.518,43; - per i giudizi 5090/11, 9422/11, 2011/1610 e 6240/10, tutti terminati ante biennio, il Liquidatore dispone l'ammissione in chirografo per € 10.173,83 (pari alla somma di € 47.534,50, relativa ai giudizi sopra elencati e liquidata nell'ordinanza del Tribunale di Pesaro, detratti gli acconti percepiti pari ad € 37.360,37) oltre spese generali, cap e iva, e quindi per complessivi € 14.844,84.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA CASTELLANI LEANDRO - RG 11/2023

STATO PASSIVO

N.	CREDITORE	RICHIESTA			DECISIONE LIQUIDATORE		
		PRIV.	CHIRO.	DETTAGLIO	PRIV.	CHIRO.	NOTE
2	AVV ANNA MARIA SCRUGLI annamariascrugli@ordineavvocatiroma.org	€ 4.873,70	€ -	Analisi della domanda Il creditore richiede l'ammissione in privilegio ex art 2751 bis 2 cc. per spese legali maturate in un giudizio tenutosi avanti il tribunale di Pesaro. Gli importi sono stati liquidati in sentenza. Importo comprensivo di spese generali e cap. Vengono richieste, senza essere quantificate, anche le spese legali relative alla presentazione dell'istanza di ammissione nella presente procedura. Osservazioni Il creditore Simonella Carlo (cron. n. 7) ha fatto pervenire le seguenti osservazioni: "Il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc richiesto non può essere riconosciuto. Detto privilegio è senz'altro riconosciuto solo allorché l'attività professionale sia stata svolta per conto e a favore del debitore e non quando l'attività sia stata posta in essere per conto di un soggetto differente che agisca nei confronti del debitore e per la quale l'avvocato abbia ottenuto la distrazione delle spese a suo favore. La Suprema Corte, con sentenza 1211/1977, aveva già chiarito che "a norma dell'art. 2749 C.C., non derogato dall'art. 54 della legge fallimentare, il privilegio accordato al credito si estende soltanto alle spese ordinarie per l'intervento nel processo esecutivo e non anche alle spese processuali sostenute nel giudizio di cognizione in cui il suddetto credito è stato accertato. Il diritto al rimborso delle spese del giudizio di cognizione non è assistito da privilegio neanche a norma dell'art. 2751, n. 5 C.C. (oggi 2751-bis, n. 2) ancorché sia fatto valere nel fallimento della controparte soccombente, dal difensore antistatario del creditore, poiché tale diritto attiene, pur sempre, al pagamento di spese giudiziali, è suscettibile di assumere tale natura soltanto quando nasca dal rapporto diretto corrente fra il difensore ed il proprio cliente". Riconfermando l'orientamento sopra citato il Supremo Collegio, con ordinanza 15.09.2017, n. 21482, ha negato il privilegio al procuratore antistatario nel fallimento della controparte soccombente, precisando che la norma trova applicazione solo qualora l'attività professionale sia stata svolta per conto e a favore del fallito e non anche quando il credito trovi la propria origine in un'attività posta in essere a favore di un terzo. Da ciò ne discende, quale logico corollario, che esso non vada riconosciuto ai crediti del difensore distrattario, in quanto questi non fa valere il titolo nei confronti del proprio cliente, ma nei confronti della controparte a cui non è legato da alcun rapporto professionale".	€ -	€ 4.873,70	il liquidatore propone l'ammissione con il privilegio richiesto per € 4.873,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al deposito del piano di riparto. Spese legali relative alla presentazione della domanda di ammissione non ammesse. Conclusioni post osservazioni Il liquidatore, condivise le osservazioni pervenute, dispone l'ammissione in chirografo.
3	COMUNE DI FANO comune.fano@emarche.it	€ 2.890,00	€ -	Analisi della domanda il creditore richiede l'imu per l'anno 2022 con privilegio ex art 2752 c. 3 cc	€ 2.890,00	€ -	il liquidatore dispone l'ammissione come richiesta

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA CASTELLANI LEANDRO - RG 11/2023							
STATO PASSIVO							
N.	CREDITORE	RICHIESTA			DECISIONE LIQUIDATORE		
		PRIV.	CHIRO.	DETTAGLIO	PRIV.	CHIRO.	NOTE
4	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE mar.procedure.cautelari.i.mmob.conc@pec.agenzia.riscossione.gov.it	€ 2.889,62	€ 639,26	Analisi della domanda € 140,65 in privilegio ex art. 2775 c.c. (art 2780 n. 2); € 60,00 in privilegio ex art 2772 c.c. (art 2780 n. 4); € 206,89 in privilegio ex art 2758 (art. 2778 n. 7); € 47,72 in privilegio ex art 2752 n 18; € 2.434,36 in privilegio ex art 2752 n 18 Osservazioni Il creditore Simonella Carlo (cron. n. 7) ha fatto pervenire le seguenti osservazioni: "Le somme di cui al ruolo n. 000635 e alla partita n. 1990RAR00000000000059036199004010000305, al ruolo n. 000635 e alla partita n. 1995RAR082100003588059036199504015200323, e al ruolo n. 001576 e alla partita n. RA161999RAR082100103373059110199904029211888 sono prescritte in quanto tributi relativi rispettivamente agli anni 1990, 1995 e 1996 e non vi è prova di atti interruttivi. I relativi importi devono, pertanto, essere esclusi. Le somme di cui al ruolo n. 000319 (Cartella di pagamento n. R. 082R08220200000063611000 0) si riferiscono ai medesimi importi di cui all'istanza di ammissione al passivo presentata dalla CCIAA di Pesaro e già ammessi (diritto annuale iscrizione CCIAA- sanzioni pecuniarie). Il relativo importo deve, quindi essere escluso. Poiché l'aggio e gli oneri di riscossione rappresentano il corrispettivo dovuto all'agente della riscossione per l'attività di recupero delle somme a questo affidate, sul tributo iscritto a ruolo, gli stessi non sono sussumibili nel concetto di "spese ordinarie per l'intervento nella procedura esecutiva" di cui all'art. 2749 c.c., né possono considerarsi inerenti al tributo stesso così da mutuarne la natura e il relativo privilegio (Cass. 28 luglio 2016 n. 15702; Cass. Sez. 1, 3 aprile 2014, n. 7868; Cass. Sez. 1, 10 maggio 2013, n. 11230); L'aggio e gli oneri di riscossione possono poi essere riconosciuti solo e soltanto se la relativa attività è iniziata anteriormente all'apertura del procedimento di liquidazione controllata. Cass. civ. Sez. I Sent., 15/03/2013, n. 6646 "In tema di formazione dello stato passivo, il credito concernente l'aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale". Conforme anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 03/09/2014, n. 18645. L'istante non ha fornito documentazione idonea a dimostrare il momento in cui è stato dato avvio all'attività di recupero. Si chiede, pertanto, che i relativi importi vengano esclusi dal passivo o, in subordine, al ricorrere dei presupposti per la relativa ammissione, che vengano ammessi in chirografo".	€ 2.732,02	€ 764,18	il liquidatore propone l'ammissione come richiesta Conclusioni post osservazioni Gli importi relativi ai ruoli 000635 e 001576 vengono esclusi perché prescritti. L'importo relativo al ruolo 000319 viene escluso in quanto già richiesto dalla CCIAA Marche (cron. n. 5). Gli aggi e gli oneri di riscossione sui restanti ruoli vengono collocati in chirografo. Il Liquidatore dispone pertanto l'ammissione come segue: € 133,02 in privilegio ex art. 2775 c.c. (art 2780 n. 2); € 56,75 in privilegio ex art 2772 c.c. (art 2780 n. 4); € 194,80 in privilegio ex art 2758 (art. 2778 n. 7); € 45,13 in privilegio ex art 2752 n 18; € 2.302,32 in privilegio ex art 2752 n 18; chirografo € 764,18.
5	CCIAA MARCHE cciaa@pec.marche.camc.om.it	€ -	€ 253,66	Analisi della domanda il creditore richiede i diritti camerali per gli anni 2017,2018,2019 e 2020	€ -	€ 253,66	il liquidatore dispone l'ammissione come richiesta
6	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenzia.riscossione.gov.it	€ 39.208,07	€ 38.640,57	Analisi della domanda € 142,28 in privilegio ex art. 2775 c.c. (art 2780 n. 2); € 5.122,18 in privilegio ex art 2752 n 18; € 33.943,61 in privilegio ex art 2752 n 19 Osservazioni Il creditore Simonella Carlo (cron. n. 7) ha fatto pervenire le seguenti osservazioni: "Si richiamano le osservazioni svolte con riferimento al creditore sub 4. In particolare, le somme di cui ai ruoli nn. 006273, 006463, 006463 e rispettivamente alle partite nn. URCC 1987G 00006026 IS71507292, URCC 1982H 00006542 OV8299, URCC 1987G 00006541 IS50124792 sono prescritte in quanto tributi relativi rispettivamente agli anni 1982 (Prg. 4924560) e 1987 (Prg. 5459481- 5459903) e non vi è prova di atti interruttivi. I relativi importi devono, pertanto, essere esclusi".	€ 5.264,46	€ 446,37	il liquidatore propone l'ammissione come richiesta Conclusioni post osservazioni Gli importi relativi ai ruoli 006273 e 006463 vengono esclusi perché prescritti. Il Liquidatore dispone pertanto l'ammissione come segue: € 142,28 in privilegio ex art. 2775 c.c. (art 2780 n. 2); € 5.122,18 in privilegio ex art 2752 n 18; € 446,37 in chirografo.
7	AGENZIA ENTRATE dp.pesarourbino@pce.agenziaentrate.it	€ 352,63	€ 60,00	Analisi della domanda € 208,75 in privilegio ex art. 2758; € 143,88 in privilegio ex art 2752 n 18.	€ 352,63	€ 60,00	il liquidatore dispone l'ammissione come richiesta

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA CASTELLANI LEANDRO - RG 11/2023

STATO PASSIVO

N.	CREDITORE	RICHIESTA			DECISIONE LIQUIDATORE		
		PRIV.	CHIRO.	DETTAGLIO	PRIV.	CHIRO.	NOTE
8	SIMONELLA CARLO villeado.craia@ordineavvocatifermopec.it leda.craia@ordineavvocatifermopec.it	€ 72.011,37	€ -	<u>Analisi della domanda</u> Il creditore, agente immobiliare, richiede l'ammissione in privilegio ex art 2751 bis n. 2 c.c. come di seguito dettagliatamente indicato: a) competenze liquidate in sentenza pari ad € 50.000,00 oltre iva; b) 3.800,00 per interessi legali; c) 8.201,37 per interessi convenzionali; d) 756,00 per spese; e) 7.254,00 per compenso professionale oltre rimborso 15%, cap e iva; f) € 2.000 per spese d'intervento	€ -	€ 72.011,37	il liquidatore dispone l'ammissione in chirografo in quanto l'agente immobiliare non gode del privilegio ex art 2751 bis 2 cc
9	ORTLES 21 SRL umbertogiannola@pec.ordineavvocatipesaro.it	€ -	€ 242.576,12	<u>Analisi della domanda</u> il creditore richiede l'ammissione in chirografo per saldo debitore del c/c 22872 su Cari Cesena cointestato con la moglie Giovanelli. Allega contratto di conto corrente, contratti di apertura di credito ed estratti conto	€ -	€ 242.576,12	il liquidatore dispone l'ammissione come richiesta
10	ARAGORN NPL 2018 SRL giuseppe.cinelli@pec.ordineavvocatiancona.it	€ 377.776,44	€ 670.816,30	<u>Analisi della domanda</u> Il creditore richiede l'ammissione in privilegio ipotecario per € 341.875,59 oltre interessi ex art 2855 cc per esposizione su mutuo ipotecario del 22/7/2013. Ipoteca su Comune di Fano: - fabbricati fg 33 part 7 sub 1, 2, 3, 4 e 5; - terreni fg 33 part 1, 4,5,6,8,9, 10,11,12,14,15,33,42 - terreni fg 33 part 160,161,162 - terreni fg 33 part 20,260,262,264 Richiede € 35.900,85 con priv. 2770 per spese relative all' esecuzione immobiliare RGE 208/2020. Richiede € 670.816,30 per mutuo concesso in data 31/8/2007	€ 377.776,44	€ 670.816,30	il liquidatore dispone l'ammissione come richiesta.
11	REVALEA SPA studiolegaleludini@legalmail.it	€ -	€ 47.203,41	<u>Analisi della domanda</u> Il creditore richiede l'ammissione in chirografo per esposizione su conto intestato TVC Produzioni di cui il Castellani è fideiussore. <u>Osservazioni</u> Il creditore Simonella Carlo (cron. n. 7) ha fatto pervenire le seguenti osservazioni: "Il credito non può essere ammesso al passivo del fallimento in quanto decorso il termine di decadenza di 36 mesi previsto in contratto (art. 6). La lettera di recesso e messa in mora è stata inviata al debitore principale e al garante il 22/10/2015 e, sino alla data di trasmissione dell'istanza di ammissione al passivo, non sono state intraprese azioni nei confronti del debitore garantito. L'istanza del creditore, di cui alla richiamata disposizione, si ritiene per costante ed uniforme giurisprudenza, debba essere necessariamente giudiziale, e cioè il ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento e il soddisfacimento delle pretese del creditore, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. 1724/2016, 6823/2001, 203/1997, 660/1994, 2898/1976). Non è, dunque, ritenuta sufficiente agli effetti di cui all'art. 1957 c.c. il mero invio di una diffida stragiudiziale, tanto più se si pone mente al fatto che la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 cc un precepto non seguito da esecuzione".	€ -	€ 47.203,41	il liquidatore dispone l'ammissione come richiesta Conclusioni post osservazioni Il Liquidatore conferma l'ammissione come richiesta avendo la banca provveduto a notificare la diffida stragiudiziale in data 20.10.2017 e quindi in termini e valida ai sensi dell'art. 1957 c.c.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA CASTELLANI LEANDRO - RG 11/2023

STATO PASSIVO

N.	CREDITORE	RICHIESTA			DECISIONE LIQUIDATORE		
		PRIV.	CHIRO.	DETTAGLIO	PRIV.	CHIRO.	NOTE
12	AVV FEDERICO GORI federicogori@pec.ordineavvocatiPesaro.it	€ 47.303,21	€ -	Analisi della domanda Il creditore richiede l'ammissione in privilegio ex art 2751 e 2777 per assistenza giudiziale in n. 8 procedimenti civili e/o penali. Importo complessivo di rimborso 15%, cap e iva. Osservazioni Il creditore Simonella Carlo (cron. n. 7) ha fatto pervenire le seguenti osservazioni: "Si richiamano integralmente tutte le osservazioni svolte con riferimento ai crediti di cui al n. 1. Il privilegio non può essere riconosciuto con riferimento all'intero credito insinuato, trattandosi, anche in questo caso, di plurimi incarichi. Si contesta, poi, sotto il profilo del quantum che il compenso richiesto e ammesso in relazione al giudizio 1393/2021 ammonta ad €.11.716,73 quando nell'Ordinanza che ha definito il relativo giudizio, il Tribunale ha liquidato in favore dell'avvocato della parte vittoriosi compensi per €.4.873,70. Rappresenta la scrivente che il quantum della domanda di ammissione appare eccessivo anche con riferimento agli altri giudizi e deve essere verificato in relazione alle attività effettivamente espletate e di cui risulta prova documentale certa. Nello specifico, con riferimento al giudizio: - n. 659/2021 RG nella nota spesa è stata quantificata la fase istruttoria del cui espletamento tuttavia, agli atti, non vi è prova; - n. 56344/2019 nella nota spesa è stata quantificata la fase decisionale del cui espletamento tuttavia, agli atti, non vi è prova. Si chiede, dunque, che detti importi vengano esclusi dal progetto di stato passivo".	€ 40.172,49	€ -	Il liquidatore dispone l'ammissione in privilegio ex art 2751 bis n. 2 c.c. Conclusioni post osservazioni Il Liquidatore rileva che tutte le prestazioni ricadono nel biennio antecedente all'apertura della presente procedura. Per i giudizi 659/2021 e 56344/2019 gli onorari vengono rideterminati rispettivamente in € 2.767,00 ed € 6.568,00. Per tutti gli altri giudizi vengono confermati gli importi richiesti.
TOTALE INSINUAZIONI		€ 678.161,49	€ 1.000.189,32		€ 544.706,47	€ 1.053.849,95	